

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2113)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150,
concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti
ed alunni provenienti dall'Eritrea

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dei noti eventi verificatisi in Eritrea, grossi contingenti di connazionali sono stati costretti a rifugiarsi in Addis Abeba o nel territorio metropolitano.

Si rendeva perciò necessario tutelare la particolare posizione dei dipendenti delle scuole italiane in Eritrea e degli alunni che non hanno potuto colà completare l'anno scolastico.

La situazione richiedeva un intervento legislativo che con urgenza statuisse sul rapporto d'impiego dei dipendenti non di ruolo e sulla posizione scolastica degli alunni predetti in modo da evitare, per i primi, l'interruzione del rapporto di servizio con lo Stato italiano e, per i secondi, la perdita dell'anno scolastico.

Il Governo, pertanto, ha ritenuto opportuno adottare l'unito decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge, recante provvidenze conformi in linea di massima a quelle adottate a suo tempo in favore dei profughi dalla Libia (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622).

In Eritrea in atto vi sono le seguenti istituzioni scolastiche:

Scuole elementari:

- n. 13 scuole statali;
- n. 2 scuole private autorizzate.

Popolazione scolastica: 2.397 di cui 546 italiani;

docenti: n. 16 di ruolo; n. 69 incaricati locali con nomina ministeriale.

Scuole secondarie:

- n. 2 scuole medie;
- n. 1 istituto tecnico commerciale;
- n. 1 liceo scientifico;
- n. 1 istituto nazionale legalmente riconosciuto.

Popolazione scolastica: 1.537 di cui 221 italiani;

docenti: n. 11 di ruolo; n. 96 incaricati locali con nomina ministeriale.

In ordine al personale docente non di ruolo il provvedimento prevede (articolo 1) la riconferma in servizio anche in soprannumero a tempo indeterminato e con vincolo di non licenziabilità fino al 30 settembre 1979, sia presso le scuole metropolitane che presso le istituzioni scolastiche all'estero. Per i supplenti temporanei è previsto l'inserimento nelle graduatorie provinciali dei supplenti con diritto alle riserve di posti derivanti dalla qualifica di profugo.

Analoghe disposizioni sono previste (articolo 2) per il personale non docente non di ruolo.

In ordine agli alunni (articolo 3) il presente decreto prevede la possibilità di iscrizione nelle scuole metropolitane in classi da sta-

bilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e ciò in relazione alla diversità degli ordinamenti scolastici.

Per gli esami di licenza media e di maturità è prevista una sessione speciale (articolo 3).

Gli esami del primo e secondo ciclo della scuola elementare saranno sostituiti dagli scrutini già effettuati.

Il provvedimento prevede altresì la possibilità di corsi speciali in favore degli studenti profughi dall'Eritrea.

Gli eventuali provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento saranno in seguito emanati di concerto dai Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

È stato espressamente indicato l'onere per i compensi ai membri della Commissione di esame, valutato in lire 5 milioni (articolo 5).

Non si è ritenuto invece di introdurre una espressa previsione per la spesa relativa alle assunzioni del personale insegnante e non insegnante, tenuto conto che ad essa si farà fronte con i normali stanziamenti dei capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, recante provvidenze scolastiche a favore di insegnanti e alunni provenienti dall'Eritrea.

Decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Etiopia, di adottare adeguati provvedimenti al fine di sanare la situazione venutasi a creare nelle locali scuole italiane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 con nomina del Ministero degli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono riassunti in servizio anche in soprannumero con la qualifica di incaricati a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nelle scuole di residenza del territorio nazionale, con diritto di non licenziabilità fino al 30 settembre 1979, ovvero, a domanda e nel limite dei posti disponibili, possono essere utilizzati con la qualifica di incaricati locali, presso le istituzioni scolastiche, di assistenza scolastica, formazione e perfezionamento professionale all'estero di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Nell'ipotesi di riassunzione in soprannumero gli insegnanti di cui al primo comma possono essere utilizzati anche presso gli uffici di segreteria delle scuole, o per attività parascolastiche e assistenziali, con mansioni possibilmente corrispondenti ai titoli posseduti.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio quali supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 o negli anni precedenti, ovvero che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 2.

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministero degli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, è riassunto in servizio anche in soprannumero negli istituti e scuole del territorio metropolitano con diritto a non licenziabilità fino al 30 settembre 1979.

Il personale indicato nel presente decreto potrà beneficiare nei due anni successivi alla data della sua entrata in vigore di eventuali provvedimenti più favorevoli che dovessero essere disposti per la generalità del personale non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Art. 3.

Gli alunni provenienti dalle scuole italiane in Eritrea, statali e legalmente riconosciute, che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito la promozione, potranno iscriversi alle corrispondenti scuole del territorio metropolitano in classi da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o più materie sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione secondo le norme di cui al precedente comma.

Potranno essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi.

Sarà istituita una sessione speciale di esami di licenza media e di maturità da effettuarsi in favore degli alunni delle scuole italiane in Eritrea che nello scrutinio finale risultino ammessi a sostenere gli esami in conformità alle disposizioni impartite con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Gli esami consisteranno essenzialmente in un colloquio e per la costituzione delle commissioni esaminatrici potrà derogarsi alle norme vigenti.

La sessione speciale d'esame potrà svolgersi anche in sedi e tempi diversi.

Gli esami di primo e secondo ciclo elementare saranno sostituiti dallo scrutinio ai sensi e per gli effetti di cui ai primi due commi del presente articolo.

Art. 4.

Gli alunni provenienti dalle scuole italiane elementari e medie in Eritrea possono partecipare presso le scuole metropolitane fino al ter-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mine del corrente anno scolastico all'attività didattica della classe corrispondente a quella frequentata.

Speciali corsi di recupero e di sostegno potranno essere organizzati nel corrente anno scolastico a favore degli studenti profughi appartenenti a scuole secondarie di secondo grado, anche con la collaborazione dei rispettivi insegnanti.

Art. 5.

Alla spesa per il pagamento del compenso forfettario al presidente e ai membri della commissione degli esami di maturità operanti in Italia, valutata in lire 5 milioni, si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli 2204 e 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1975.

LEONE

MORO — RUMOR — MALFATTI — COLOMBO